

**COMUNE DI ANDRIA**

Settore 5 - Sviluppo, Interesse Culturale, Sportivo, Promozione Turistica e Marketing  
Territoriale

**PIAZZA UMBERTO I  
76123 – ANDRIA (Bt)**

**CAPITOLATO D'APPALTO**

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI ANDRIA, SITA IN  
VIA DELLE QUERCE

**CIG: 7632017BA8**

- Art. 1 – OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE**
- Art. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**
- Art. 3 – FINALITÀ DELLA GESTIONE**
- Art. 4 – MODALITÀ E CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI**
- Art. 6 – TARIFFE ED ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA’**
- Art. 7 – MANUALE DI AUTOCONTROLLO DELLA PISCINA**
- Art. 8 – ONERI PER IL CONCESSIONARIO**
- Art. 9 – ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA**
- Art. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA**
- Art. 11 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**
- Art. 12 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORATIVA**
- Art. 13 – PIANO DELLE ATTIVITA’**
- Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**
- Art.15 – RESPONSABILE DI CONTRATTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 16 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI**
- Art. 17 - MODALITÀ D’AGGIUDICAZIONE**
- Art. 18 – RAPPORTI ECONOMICI-CORRISPETTIVO**
- Art. 19 – DURATA DELLA CONCESSIONE**
- Art. 20 – TARIFFE**
- Art. 21 – UTILIZZO DELLA PISCINA DA PARTE DEL COMUNE**
- Art. 22 – INTERVENTO DEL COMUNE**
- Art. 23 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 24 – PERSONALE**
- Art. 25 - GARANZIE ASSICURATIVE**
- Art. 26 – USO DEI BENI DELLA PISCINA**
- Art. 27 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E MODIFICA DEL CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**
- Art. 28 – RISTORAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI**
- Art. 29 - PRESA D’ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO**
- Art. 30 - FACOLTA’ DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 31 - TUTELA DELLA SICUREZZA ED ADEMPIMENTI**
- Art. 32 - OSSERVANZA ADEMPIMENTI NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE**
- Art. 33 - PIANO GESTIONALE**
- Art. 34 STIPULA DEL CONTRATTO**
- Art. 35 – PAGAMENTO DEL CANONE**
- Art. 36 - CONTROLLI E VERIFICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**
- Art. 37 - PENALI**
- Art. 38 - CESSAZIONE, REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 39 - SUB CONCESSIONE E/O GESTIONE E AFFIDAMENTO DI SERVIZI A TERZI**
- Art. 40 - RISARCIMENTO AL CONCESSIONARIO**
- Art. 41 – SPESE IMPOSTE E TASSE**
- Art. 42 - CONTROVERSIE**
- Art. 43 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- Art. 44 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA**
- Art. 45 - RINVIO**
- Art. 46 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- Art. 47 DOCUMENTI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA**

## **Art.1 – OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione della Piscina Comunale sita in Andria, Via delle Querce, censita al NCEU al foglio 52, particella 1444, sub 1.

Il Comune di Andria (nel proseguo Comune) intende affidare a terzi, in regime di concessione ex art. 164 e segg. D. Lgs. 450/2016 e smi a terzi, l'impianto sportivo di cui al successivo art.2.

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.

La Piscina è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e la diffusione della pratica sportiva per la quale è stata realizzata.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la Piscina in modo corretto nel rispetto del presente Capitolato Speciale e del Regolamento sull'uso degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione Consiliare N. 83 del 20/12/2012.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della Piscina.

La gestione della Piscina sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario, perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016 e smi, il rischio operativo legato alla gestione del servizio oggetto della presente concessione resta a carico del concessionario.

## **Art.2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso e la fruizione della Piscina a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura natatoria sia dal punto di vista agonistico sia da quello ricreativo e di benessere psico-fisico con la precipua finalità di attuazione di programmi sportivi che coinvolgano anche i portatori di handicap e le istituzioni scolastiche con attività di educazione motoria, la promozione di corsi di aggiornamento, l'organizzazione di corsi di nuoto ed attività motorie per gli anziani, corsi di nuoto pre-parto, ginnastica in acqua, rieducazione funzionale, nuoto a scopo ricreativo, corsi di sub, di salvamento e tecniche di rianimazione e per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni che comportano la presenza di pubblico;

In base al Decreto Legislativo n°50 del 18 Aprile 2016 il Concessionario, con il Contratto, assumerà il <<rischio operativo>>, ovvero il rischio legato alla gestione dei lavori e dei Servizi e per la domanda e per l'offerta e/o per entrambi.

Per quanto sopra, il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei Servizi principali.

La Piscina è composta da un plesso unico dotato di:

- Zona ingresso, servizi, accesso gradinate per il pubblico e reception;
- Gradinata laterale riservata agli spettatori;
- n° 1 vasca interna per attività didattiche ed agonistiche a n° 6 corsie, di dimensioni mt. 25x12,50, con una profondità che parte da 1,30mt e arriva a 2,00 mt.;
- n° 1 vasca di ambientamento, interna alla struttura, a n° 3 corsie, di dimensioni mt. 6x12,50;
- spogliatoi uomo/donna con docce, attrezzati per la disabilità, completi di ogni arredo e suppellettile;
- spogliatoi per istruttori;
- bagni per i visitatori;
- stanze destinate a locali tecnici e/o magazzini;
- area esterna dotata di n. 1 piscina per attività ludiche e di intrattenimento, funzionante nei mesi estivi, a 6 corsie, di dimensioni mt. 25x12,50, con una profondità che parte da 1,40mt e arriva a 2,10 mt.. L'area esterna presenta altresì degli spazi attrezzabili con lettini e sdraio.

La Piscina è posizionata su un'area pianeggiante, completamente recintata, sistemata a verde attrezzato ed a parcheggio. L'ingresso principale è di piano inclinato per l'ingresso dei disabili.

Una doppia porta, che apre sull'atrio dove è collocata l'area accoglienza per il pubblico con i

servizi di reception, biglietteria e segreteria, consente di accedere all'interno dell'impianto natatorio.

Sempre dall'atrio è possibile accedere sia alle gradinate per il pubblico sia alla sottostante "zona spogliatoi", suddivisa per sesso e caratterizzata da un'area cabine e armadietti personalizzati e da un'area servizi, con panche, appendiabiti, phon a muro, docce e bagni.

Dalla "zona spogliatoi" si accede alle vasche.

L'area vasche è caratterizzata da un'ampia superficie pavimentata nella quale, a quota calpestio, sono posizionate la vasca grande dove si svolgono le principali attività comprese quelle agonistiche, e la vasca piccola di ambientamento, destinata al relax e ai principianti.

Lo spazio esterno ha caratteristiche dimensionali ed ambientali tali da consentire, come detto, l'utilizzo della vasca esterna e l'allestimento di spazi relax o per attività ludico- ricreative per il pubblico.

La struttura è in possesso di regolare Certificazione di Agibilità rilasciata con D.D. n. 756 del 05/05/2008 ai sensi del D.M. 18/03/1996 e smi.

### **Art. 3 – FINALITÀ DELLA GESTIONE**

Il Servizio di gestione della Piscina comunale di Via Delle Querce comporta l'espletamento delle attività di direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa di tutte le attività sportive e complementari, di pulizia, di conduzione degli impianti idraulici, elettrici e termici.

Il Concessionario dovrà garantire il regolare funzionamento della struttura per la parte tecnologica ed impiantistica, trattamento acqua, riscaldamento, pulizia, servizio bar, manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria, solo se autorizzata e finanziata dal Comune.

Il Concessionario dovrà, altresì, sempre garantire l'assistenza ai bagnanti durante l'apertura al pubblico.

Il Concessionario avrà la facoltà di utilizzare gli spazi acqua e le relative pertinenze, determinando le tariffe per l'uso da parte del pubblico, di Enti e Società, incassandone i proventi, nel rispetto delle specifiche disposizioni del presente Capitolato.

Il Comune di Andria si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto natatorio per organizzare attività estive per i ragazzi e per manifestazioni, a tariffa da convenzionare. Il programma annuale di assegnazione spazi acqua convenzionati verrà consegnato entro il 20 Giugno di ogni anno.

Il Concessionario potrà, previa autorizzazione da parte degli uffici ed enti interessati, attivare Servizi complementari (bar, vendita articoli sportivi), comunque compatibili con l'impianto e l'attività sportiva.

Le attività, da realizzarsi nell'ambito della gestione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

1) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale della Piscina e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti quali:

- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dal Comune;

- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione della Piscina e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, con aumento dell'uso pubblico della stessa secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi.

2) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo- strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale della Piscina, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti la Piscina, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso della stessa;

- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo da parte di Associazioni, Enti e Gruppi;

- gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità della Piscina e delle attività in essa realizzate;

- gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti la Piscina nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;

- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il suo funzionamento.

Le attività che dovranno essere svolte nella struttura sono di seguito elencate:

- Corsi di nuoto;
- Corsi di nuoto riservati alle scuole
- Nuoto agonistico
- Corsi di acquaticità riservati ai bambini della fascia d'età 0-4 anni
- Corsi di nuoto per bambini
- Corsi di nuoto per adulti ed anziani
- Corsi di ginnastica dolce in acqua per anziani
- Corsi di ginnastica in acqua per portatori di handicap
- Corsi per il recupero fisioterapico
- Attività di avviamento al nuoto agonistico
- Attività di nuoto master
- Gare e manifestazioni delle società sportive locali
- Nuoto libero
- Corsi di acquagym
- Corsi di ginnastica in acqua per gestanti
- Corsi di salvamento
- Relax a bordo piscina (relativo all'utilizzo della piscina esterna).

Tali attività dovranno essere inserite nel "Piano delle attività" che il candidato deve presentare, soggetto a valutazione della Commissione giudicatrice.

Potranno essere inserite altre attività di seguito elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività di avviamento alla pallanuoto
- Attività di avviamento al nuoto sincronizzato
- Corso di nuoto per sub.

#### **Art. 4 – MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio sarà espletato rispettando la vigente normativa per quanto riguarda il rispetto dei parametri per il trattamento dell'acqua della vasca.

Tutte le operazioni di avvio dell'impianto, di pulizia ecc., dovranno avvenire in tempi e modi che consentano il rispetto assoluto dell'orario di funzionamento.

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità, in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del Servizio stesso.

I Servizi - Attività non potranno essere sospesi o abbandonati se non per eventuali cause di forza maggiore, che saranno valutate dall'Amministrazione Comunale in base alle documentazioni ed alle motivazioni del Concessionario.

Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del Progetto gestionale presentato in sede di offerta, che il Concessionario è tenuto ad attuare.

Al Concessionario viene riconosciuta l'autonomia gestionale, ma dovrà comunque garantire:

- l'apertura dell'impianto al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 22,00 di ogni giorno,
- la disponibilità di spazi acqua per attività delle scuole, durante l'orario scolastico, sulla base delle eventuali richieste presentate.

Al Concessionario è data facoltà di prorarre l'orario di apertura fino alle 24,00 solo per le piscine coperte, previa comunicazione preventiva all'Amministrazione Comunale.

Resta a carico del Gestore la procedura richiesta per la deroga al rumore, come da normativa vigente.

Il programma e gli orari delle attività natatorie, relative alla Piscina esterna, dovranno tenere conto e rispettare le esigenze di tranquillità e di privacy delle abitazioni circostanti, nonché del piano di zonizzazione acustica del territorio.

#### **Art. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI**

L'affidamento ha per oggetto l'intera struttura della Piscina Comunale (corpo di fabbricazione centrale, vani a destinazione di uffici, spogliatoi, magazzini, ecc, centrali termica ed elettrica esterne e spazi esterni e gli annessi impianti tecnologici, nonché tutti gli arredi di attrezzature costituenti la dotazione dell'impianto, perfettamente funzionante).

Fanno parte del presente Capitolato la planimetria esterna con indicazione delle parti date in concessione e la planimetria interna.

La consegna di quanto oggetto dell'affidamento dovrà avvenire a mezzo di apposito verbale, con allegato Registro inventario, sottoscritto dalle parti, contenenti la descrizione e lo stato d'uso di quanto consegnato.

Con la sottoscrizione del predetto verbale, il Concessionario accetta gli impianti nello stato in cui si trovano di fatto, riconoscendone l'idoneità.

Il Registro Inventario viene custodito dal Concessionario, il quale provvede all'annotazione delle vicende relative ai beni concessi, nonché degli incrementi dovuti a forniture effettuate dal Concedente o dal Comune. Il Concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; dovrà inoltre individuare il Responsabile della Sicurezza dell'impianto, ai sensi della vigente normativa.

Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

E' obbligo del Concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruiscia delle strutture.

In caso di danni a persone o a cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Prima della stipula del Contratto, il Concessionario dovrà produrre al Comune copia della Polizza Assicurativa che, ai sensi del successivo art. 25, dovrà essere sottoscritta per la copertura di detta responsabilità.

E' obbligo del Concessionario adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Il Concessionario ha l'obbligo, inoltre, di segnalare con tempestività all'Affidatario ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione.

La concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale e secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Il Concessionario è tenuto, allo scadere del Contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune la Piscina in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna della Piscina sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti ed attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione, di cui al successivo art.25, l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati su detti beni.

#### **Art. 6 – TARIFFE ED ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'**

La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio gestito e spetta al Gestore riscuoterla.

Le tariffe applicate saranno quelle proposte dal Gestore in sede di Gara e saranno oggetto, a partire dal 2° anno di gestione, di adeguamento in relazione all'incremento documentato del costo della vita, così come documentato dagli indici annuali ISTAT.

In ogni caso le tariffe non potranno essere superiori a quelle definite dalla Giunta Comunale, così come previsto all'art. 20 del presente Capitolato.

Le modifiche tariffarie, discendenti dagli adeguamenti ISTAT, saranno oggetto di preventivo esame ed autorizzazione da parte dell'Ente.

Per l'utilizzo degli spazi per manifestazioni od eventi occasionali, non strettamente attinenti l'uso per il quale la Piscina è stata concessa, il Concessionario potrà determinare liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione al Comune.

In caso di presenza di pubblico, il Concessionario altresì dovrà valutare la necessità di convocare la competente Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo ed ogni

spesa conseguente per l'adeguamento della Piscina sarà a carico del Concessionario.

Le tariffe sono introitate dal Concessionario.

Sarà consentito al Concessionario l'esercizio della pubblicità, sia internamente sia esternamente alla Piscina, a condizione che venga presentato al Comune il Piano degli impianti pubblicitari in cui sono indicati gli spazi ove apporre gli impianti e le tipologie degli stessi.

L'esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.

#### **Art. 7 – MANUALE DI AUTOCONTROLLO DELLA PISCINA**

In applicazione delle norme vigenti, il Concessionario, tramite il Responsabile della Piscina, deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della Piscina, al mantenimento degli standard di manutenzione ordinaria e di sanificazione ambientale, a garanzia della continuità del Servizio e nel rispetto dei parametri funzionali previsti dalla vigente normativa e da quella che eventualmente dovesse essere emanata in fase di esecuzione della Concessione, oggetto del presente Capitolato.

L'inottemperanza alla normativa di cui sopra potrebbe pregiudicare l'espletamento delle attività dell'impianto, con la conseguente necessità di sospendere le attività medesime.

La documentazione, relativa ai controlli ed alle registrazioni effettuati dal Responsabile, deve essere a disposizione del Servizio di vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale e del Comune.

#### **Art. 8 – ONERI PER IL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna ad effettuare, con proprio personale e mezzi, la manutenzione ordinaria sia delle strutture della piscina che di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la manutenzione degli spazi esterni in tutta la loro estensione e destinazione, quindi dalla recinzione e dai cancelli d'accesso.

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno rigidamente eseguiti nel rispetto dei tempi e dei modi indicati.

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, effettuerà controlli periodici, previa comunicazione da parte della stessa, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Affidatario, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Di tali controlli verrà redatto apposito verbale attestante che gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto del presente Capitolato.

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente Concessione, con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed a quelle che dovessero essere emanate in fase di concessione, altresì si fa carico di tutte le spese che da essa derivino, nessuna esclusa, garantendo nello specifico:

- il rispetto del "piano delle attività", di cui al successivo art. 13, presentato in sede di gara;
- la rigorosa osservanza delle normative a carattere fiscale e di pubblica sicurezza;
- Tutto il personale da adibire alle diverse funzioni inerenti la gestione. Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nel settore e per la zona nella quale vengono espletate le attività previste dalla presente gestione. Il concessionario deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali, anti-infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto solleva il Comune dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
- La conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici, compresa la manutenzione degli spazi esterni in tutta la loro estensione e destinazione, della recinzione e dei cancelli di accesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno rigidamente eseguiti nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato;
- Gli adempimenti di tutti gli obblighi connessi alla conduzione ed alla manutenzione della centrale termica, nonché all'assunzione del ruolo di "terzo responsabile", così come previsto dal D. P. R. n°412/1993, con le modifiche apportate dal D. P. R. n°551/1999;

- La manutenzione ordinaria dei fabbricati, sia estemporanea che programmata, con lo scopo di prevenire il degrado e correggere i parametri funzionali degli impianti. E' a carico del concessionario anche la manutenzione straordinaria dell'immobile, limitatamente agli interventi che si rendessero necessari per la carenza di quella ordinaria;
- Il trattamento dell'acqua delle vasche, in conformità alla normativa vigente in materia di impianti natatori pubblici.  
In particolare, il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste per i requisiti di gestione, controllo e sicurezza, ai fini igienico sanitari delle Piscine ad uso natatorio. Il Comune ha facoltà di richiedere al Gestore, in qualsiasi momento, i controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batterologico, delle acque contenute nelle vasche. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del Concessionario/Gestore.
- La pulizia di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale ed applicando diligentemente la normativa vigente in materia e con osservanza delle ordinanze che l'Ente Concedente od altre autorità competenti possano emanare in materia.
- La custodia e la conservazione di tutto quanto costituisce sia l'impianto che l'arredamento, sia dei fabbricati che degli ambiti esterni assegnati in concessione.
- L'acquisto sia dei prodotti di consumo che per la manutenzione di qualsiasi genere e lo svolgimento dell'accurata raccolta differenziata, anche con specifico riferimento ai rifiuti speciali.
- Le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di combustibile, di acqua, quella telefonica e di ogni altra utenza prevista, la riparazione/manutenzione dei macchinari ed attrezzature presenti nella struttura, nonché alla pulizia e tutti gli oneri derivanti dalla gestione e smaltimento dei rifiuti;
- Gli arredamenti e le attrezzature aggiuntive a quelle esistenti e la sostituzione di arredamenti e/o attrezzature considerate obsolete e, quindi, da sostituire;
- Le attrezzature ed il materiale per la conduzione amministrativa;
- L'osservanza di tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i Servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e di sicurezza;
- La stipula delle Polizze Assicurative;
- L'acquisto del materiale d'uso e delle attrezzature minute, necessari al corretto svolgimento delle attività, compreso il materiale per il pronto soccorso ed il salvataggio;
- Le spese per la pubblicità e la promozione.
- Le spese contrattuali.
- Le imposte, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione, dovute ai sensi di legge.
- La promozione e l'organizzazione dell'attività sportiva e ricreativa.
- La definizione e la riscossione di tariffe per l'utenza;
- Presentazione di una relazione semestrale delle attività svolte, con indicazione degli ingressi degli utenti e dei rientri tariffari da essi derivanti. Tale relazione deve essere accompagnata altresì da una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi di legge, in cui il Legale Rappresentante dichiara di esercitare l'attività in coerenza con quanto specificato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata;
- Ogni altro onere inerente la gestione, se non espressamente escluso.
- Provvedere in proprio alla riscossione dei biglietti di ingresso, ad eccezione di quando l'Amministrazione Comunale richiederà l'uso degli impianti.
- La Concessionaria si obbliga ad applicare i prezzi dei biglietti d'ingresso ad eccezione di quanto segue:
  - L'Amministrazione Comunale, quando richiederà l'uso degli impianti, dovrà provvedere in proprio alla riscossione dei biglietti.

La gestione comprende, quindi, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, pulizia ordinaria della Piscina, ivi comprese le aree esterne di pertinenza.



Sono espressamente considerate opere di manutenzione ordinaria tutti gli interventi relativi al mantenimento in esercizio ed efficienza di costruzioni ed impianti tramite controlli, verifiche, regolazioni, verniciature, sostituzioni di parti soggette ad usura, compresi i vetri ed i corpi illuminanti, oltre alle tinteggiature ed alle verniciature interne.

Sono considerate straordinarie le tinteggiature e verniciature esterne e la sostituzione integrale di apparecchiature.

Saranno a cura del Concessionario la voltura (che dovrà avvenire entro i successivi 30 gg dall'avvenuta consegna della struttura) e le spese attinenti i consumi delle varie utenze. Nel caso di inadempienze il Concedente si riserva, esperita la diffida di rito, di provvedere in proprio all'esecuzione, addebitandone al Concessionario il costo gravato della penale del 10%, così come precisato in seguito, fatta salva l'ulteriore eventuale cessazione anticipata della Concessione.

Il concessionario dovrà trasmettere, con cadenza annuale ed entro il giorno 15 del mese di gennaio di ciascun anno, il programma di effettivo utilizzo della struttura in modo da consentire la verifica da parte dell'Ente degli impegni assunti in concessione. Il Comune di Andria si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere, qualora venga accertata l'inadempienza del concessionario rispetto agli obblighi assunti.

E' vietata la sub concessione.

### **Art. 9 – ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA**

Il Comune, ai sensi del D. M 18 marzo 1996, del D. P. R. n° 311 del 28 Maggio 2011 e del D. Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, tramite il Settore 2 Patrimonio si impegna a verificare l'osservanza di quanto predisposto nel Piano della Sicurezza, che elenca le azioni che competono per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo e cioè:

- I controlli per la prevenzione incendi;
- L'istruzione e la formazione del personale sull'uso dei mezzi antincendio, l'evacuazione e le emergenze;
- L'informazione a tutti gli utenti (atleti, istruttori, personale di servizio, ecc.) sulle procedure di emergenza;
- Il perfetto funzionamento dei dispositivi di controllo;
- La funzionalità delle vie di esodo.

Sarà cura del Settore 2 Patrimonio, inoltre, controllare che il concessionario curi la predisposizione e il mantenimento di un registro dei controlli periodici ove saranno annotati tutti gli interventi di controllo e di manutenzione dell'impianto elettrico, dell'illuminazione di sicurezza, nonché gli interventi di controllo delle aree a rischio e dei carichi di incendio (limiti nei depositi di materiale) e tutti i dati sulla formazione del personale.

Tale registro dovrà essere costantemente aggiornato e reso disponibile.

Il Settore 2 Patrimonio, altresì, provvederà a verificare tutta la Segnaletica di sicurezza descritta all'art. 18 del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. indicante le vie di esodo, i servizi di supporto (spogliatoi e servizi igienici), i posti di pronto soccorso, i mezzi e gli impianti antincendio, le prime misure di Pronto Soccorso e le istruzioni per gli utenti e gli addetti.

Resta a carico del concessionario la redazione a proprie spese del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, se necessario.

### **Art. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

Nel dettaglio, per manutenzione ordinaria, si intendono tutti gli interventi programmati, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene.

Sotto questa categoria devono ricadere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le sotto elencate operazioni:

- a) il Capitolato d'Oneri relativi alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti tecnologici della Piscina comunale;
- b) le norme e le istruzioni per la conduzione della Piscina comunale;
- c) le finiture edili murarie e precisamente:
  - Accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica dei contro soffitti, dei serramenti interni ed esterni, delle pavimentazioni interne, delle finiture

- murarie interne ed esterne (annuale);
  - Ispezione e pulizia dei canali di gronda e dei pluviali, pulizia delle tubature sub-orizzontali e dei pozzetti di ispezione, sistema fognario (annuale);
  - Verifica ferramentistica delle parti murarie e delle opere in metallo (secondo necessità).
- d) le aree esterne e più precisamente:
- Irrigazione dei prati, semina, manutenzione, taglio delle superfici erbose, potature delle alberate, degli arbusti e delle siepi (secondo necessità).
- e) la sicurezza igienico sanitaria: dovranno essere rispettate tutte le norme e disposizioni attinenti la materia.

Il Concessionario è tenuto a rispettare un Piano di sanificazione all'interno del quale dovranno essere garantiti al minimo i seguenti interventi:

- pulizia e lavaggio con attrezzature prodotti adeguati dei pavimenti di tutti i locali;
- svuotamento e pulizia dei cestini, bidoni ecc.;
- lavaggio e pulizia dei vetri;
- pulizia dei pozzetti di scarico;
- disinfezione e derattizzazione.

#### **Art. 11 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Sono a carico del Concedente:

- gli oneri derivanti da imposte erariali sugli immobili;
- gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamentari intervenuti successivamente alla concessione;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, purchè gli interventi non siano dovuti ad assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte dell'Affidatario.

Qualora tali interventi si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, o per riparare danni causati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di Legge per ottenere il giusto risarcimento.

#### **Art. 12 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORATIVA**

La manutenzione straordinaria è a carico del Concedente il quale si riserva di stabilire i tempi ed i modi della sua realizzazione, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Le manutenzioni straordinarie originate da incuria, carenze nella manutenzione ordinaria o dal mancato rispetto dei relativi programmi, sono a carico del Concessionario.

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività dovute ad interventi di manutenzione straordinaria non programmabili.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente e precisamente al Settore Patrimonio e al Servizio Sport, ogni anomalia e/o problema, inerente la Piscina comunale, che richieda un intervento di manutenzione straordinaria, di competenza del Comune, ciò anche al fine di escludere che tali anomalie e/o problemi possano divenire fonte di pericolo, di danno per cose e/o persone o, comunque, siano tali da ostacolare il regolare svolgimento del Servizio. Per i beni mobili, sarà possibile la loro sostituzione, con oneri a carico del Concessionario, nell'eventualità non risultassero riparabili ovvero non più conformi alle norme d'uso.

L'Amministrazione Comunale, a mezzo del Servizio Patrimonio congiuntamente al Servizio Sport, effettuerà controlli periodici semestrali, previa comunicazione da parte della stessa in contraddittorio con i rappresentanti dell'Affidatario, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni precedentemente illustrate.

Di tali controlli verrà redatto apposito verbale, attestante che gli interventi siano stati eseguiti, nel rispetto del presente Capitolato.

#### **Interventi di riqualificazione**

Il Concessionario potrà realizzare, a norma di legge ed a propria cura e spesa, interventi di riqualificazione della struttura, qualora tale previsione è stata inserita nel progetto di gestione presentato, nella sezione "Valorizzazione della struttura e del territorio". La riqualificazione potrà riguardare a titolo esemplificativo interventi finalizzati anche all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali della struttura e dovranno essere preventivamente approvati, sia da un punto di

vista edilizio, sia da un punto di vista del patrimonio, dai competenti Uffici comunali. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché di conduzione dei lavori, compresi il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione degli stessi, le eventuali richieste di pareri preventivi, le acquisizioni di certificazioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto a lavori ultimati, le prove ed indagini sui materiali. Per l'esecuzione delle opere di miglioramento, il Concessionario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice degli Appalti e relativo Regolamento di attuazione (D. Lgs. 50/16 e DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore).

E' previsto il collaudo in corso d'opera dell'intervento realizzato da parte di un tecnico abilitato che sarà nominato dal Comune. Il suo onorario, nonché le spese di assistenza e di verifica alle operazioni di collaudo, saranno a totale carico dal Concessionario sulla base delle tariffe di legge.

Tutte le opere autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune solo alla scadenza del contratto.

### **Art. 13 – PIANO DELLE ATTIVITA'**

Il Concessionario, nell'ambito dei servizi rivolti all'utenza della Piscina, oltre a garantire l'assistenza in vasca secondo quanto disposto dalla normativa vigente utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, dovrà elaborare un "Piano delle attività" nel quale indicherà gli spazi utilizzabili e la loro distribuzione temporale.

Nel suddetto "Piano delle attività" il Concessionario indicare tutti i corsi che intende attivare, tra quelli indicativamente elencati al precedente art. 3 o aggiuntivi.

Sarà consentito l'ampliamento e la diversificazione dei corsi a scelta del concorrente, che presenterà il proprio "Piano delle attività" personalizzato, purchè le attività siano pertinenti con la destinazione d'uso dell'impianto.

L'organizzazione delle attività e la programmazione giornaliera delle stesse è lasciata alla libera scelta del Concessionario che dovrà garantire l'orario di apertura minimo fissato che è il seguente:

#### ***Vasche interne***

dal lun. al ven. dalle ore 09:00 alle 21:00 per l'intero anno;

#### ***Vasca esterna***

dal lun. alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 21:00 per un periodo stimato 15 Giugno – 15 Settembre.

La struttura dovrà rispettare i suddetti orari minimi di apertura, salvo chiusure preventivamente autorizzate dal Comune, compresi gli interventi di cui al precedente art. 12, o per causa di forza maggiore. In qualunque caso le giornate di chiusura non dovranno essere superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Le corsie potranno essere ripartite in maniera che almeno il 40% delle stesse sia messo a disposizione delle associazioni o società sportive (nel proseguo associazioni), non legate al Concessionario ovvero gemmazione dello stesso, per organizzare la loro attività.

Per quanto riguarda il nuoto agonistico, il Concessionario riserverà alle associazioni che ne faranno richiesta, associazioni che annoverano esclusivamente atleti tesserati FIN forniti di certificato rilasciato da autorità medico sportiva e che disputano attività agonistica ufficialmente riconosciuta, gli spazi acqua necessari sia per la preparazione pre-gara sia per gli allenamenti.

Le manifestazioni agonistiche ufficiali avranno priorità rispetto a quanto programmato nel "piano delle attività" e l'organizzazione del singolo evento andrà concordata col Concessionario sia per quanto riguarda l'assunzione di responsabilità, soprattutto in caso di manifestazione con presenza di pubblico, sia per la ripartizione delle spese e dei ricavi, compresi quelli

derivanti dalla pubblicità temporanea a mezzo di impianti a messaggio fisso, variabile o audiovisivo.

#### **Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Affidatario sarà tenuto a stipulare apposito Contratto in forma pubblico/amministrativa.

Qualora il Concessionario senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi all'uopo fissati, l'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare l'eventuale cauzione provvisoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al suddetto Contratto sono a carico del Concessionario.

L'Affidatario deve costituire, all'atto della stipula, la cauzione definitiva in uno dei modi stabili dall'art. 103 del D. Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidata gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione dell'attività da parte del Gestore, ivi compresa la differenza di prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diverso affidamento in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze del Gestore.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Affidatario è obbligato a reintegrare, entro 30 (trenta) giorni di calendario, la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

In caso di presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione e che il pagamento avvenga entro 30 (trenta) giorni, a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata e restituita all'Affidatario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario comunale competente.

#### **Art. 15 – RESPONSABILE DI CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "Responsabile del Contratto" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del Contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

Tra i compiti affidati al Concessionario, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

**a)** Organizzare, programmare e dirigere il Servizio, conformemente ai contenuti del presente Capitolato;

**b)** Curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del Servizio e per l'attuazione dello stesso in condizioni sicure e vigilando, altresì, che le disposizioni vengano eseguite.

Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto.

Nell'ambito del Piano di Sicurezza e Igiene del Lavoro predisposto dall'Affidatario, in ottemperanza al D. Lgs n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Concessionario ne attua le prescrizioni relative al Servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate.

In caso di accertate difformità del Piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al Piano stesso.

**c)** Provvedere a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione del Servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature, di qualsiasi genere.

In riferimento alla figura del Direttore dell'esecuzione del contratto, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, qualora non vi sia coincidenza con il Responsabile Unico del Procedimento, la Stazione Appaltante nomina, su proposta del RUP, il Direttore dell'esecuzione, individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità

e competenza in relazione all'oggetto del contratto:

- personale della Stazione Appaltante titolare del contratto o di altre Stazioni Appaltanti mediante stipula di apposite Convenzioni;
- professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto competono tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale di riferimento.

#### **Art. 16 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI**

- Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del Servizio ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso, nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

- Il Concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del Servizio.

- Il Concessionario, prima dell'inizio del Servizio, si impegna a trasmettere al Comune, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

- Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, in favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali, sia per il settore di attività che per la località dove sono eseguite le prestazioni.

- Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla legislazione vigente per i dipendenti.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente Servizio sono a carico del Concessionario.

Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Di tutti gli operatori, a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il Concessionario.

In qualsiasi momento e in qualsiasi forma il Comune può richiedere al Concessionario la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale.

Il Comune ha facoltà di richiedere copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi da cui si possa dimostrare l'ottemperanza del Concessionario alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione.

#### **Art.17 - MODALITÀ D'AGGIUDICAZIONE**

Al fine di poter individuare l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La valutazione sarà effettuata sulla base del progetto di gestione, posto a base di gara, a cui apportare variazioni migliorative o/e aggiuntive.

L'offerta sarà quindi corredata da un progetto di gestione della struttura, sviluppato entro i limiti definiti dal presente Capitolato Speciale.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché del valore ponderale attribuito a ognuno di essi:

- A. Offerta economica (max 20 punti).
- B. Progetto di gestione (max 80 punti).

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo concorrente.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

#### **A) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA**

**ECONOMICA** - punti totali 20

Sarà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

**A.1 – OFFERTA ECONOMICA: Punti 20**

La valutazione dell'elemento economico avverrà sulla base dell'offerta, percentuale al rialzo, sull'importo pari a **€ 64.000,00 (sessantaquattromila/00)**, oltre IVA, come per legge, stabilito quale canone base annuale. Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica, indicando l'offerta, percentuale al rialzo, arrotondata con indicazione fino ad un massimo di due cifre decimali, rispetto alla somma posta a base di gara.

All'offerta economica più conveniente per il Comune sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$\frac{\% \text{ rialzo in esame}}{\% \text{ rialzo più alto}} \times 20 \text{ (con arrotondamento al secondo decimale)}$$

I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida dalla Commissione di gara.

La percentuale dovrà essere formulata in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il dato espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.

**B) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA** - punti totali 80

A ciascuno dei predetti elementi, è attribuito **un coefficiente discrezionale sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:**

**attribuzione coefficienti intermedi per ogni singolo elemento di valutazione:**

<b>GIUDIZIO</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Eccellente	1
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,40
Scarso	0,30
Inadeguato	0,20

Il punteggio sarà determinato in base ai seguenti criteri:

PROGETTO DI GESTIONE	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO – INDICATORI PRIORITARI
	IDEA PROGETTO	35 punti	<p>Max punti 35: qualità tecnica del progetto, valutata rispetto ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soluzioni tecniche/organizzative/gestionali dei servizi previsti nella struttura (percorsi di accesso, integrazione con altri servizi, erogazione di pacchetti di servizi per gli utenti...) valutandone la qualità della descrizione delle prestazioni erogate in relazione al target specifico..... <b>(max 7 punti);</b></li> <li>• dettagliata individuazione del <b><u>"Piano delle Attività"</u></b> da svolgere, consistente nell'elaborazione di un piano degli orari di esercizio con esplicita descrizione dei servizi offerti al pubblico e degli eventi ordinari e straordinari previsti o programmati, con particolare attenzione a proposte di ampliamento e diversificazione delle attività da garantire indicate all'art.3 del presente capitolato.....<b>(max 15 punti);</b></li> <li>• Attività di promozione svolta a favore degli studenti, dei disabili, degli</li> </ul>

			<p>anziani e degli ex-agonisti.....  <b>(max 7 punti);</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali presenti nel territorio...<b>(max 3 punti);</b></li> <li>• modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza...<b>(max 3 punti);</b></li> </ul>
	SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA	25 punti	<p>Piano gestionale contenete tutti gli elementi necessari per una chiara lettura e valutazione dell'offerta e della sua sostenibilità economico finanziaria (il piano gestionale non deve tuttavia esplicitare, pena esclusione della proposta, il valore offerto per il canone di locazione dell'immobile): piano tariffario dei servizi erogati, capienza programmata del servizio, caratteristiche ulteriori del servizio rispetto agli standard minimi e modalità di copertura finanziaria, ...</p>
	CAPACITÀ OCCUPAZIONALE DEL PROGETTO	10 punti	<p>Piano occupazionale da cui si valutano i benefici sociali del progetto in riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova occupazione: numero delle risorse umane impiegate nel progetto, numero di ore salariate rapportate ad un intero anno solare (dovranno essere elencate qualifiche e mansioni delle figure: verranno valutate maggiormente le condizioni di piena occupazione);</li> </ul> <p>Capacità di sostenere l'occupabilità femminile sia in termini di incidenza di occupati donne sul totale previsto sia in termini di risposta ai fabbisogni dei nuclei familiari per il carico di cura di soggetti fragili assistiti a domicilio</p>
	VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E DEL TERRITORIO	10 punti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti/migliorie/servizi aggiuntivi/ricadute positive per il territorio e il Comune (saranno valutati positivamente, tra gli altri, interventi finalizzati a fornire servizi specifici per i disabili, con particolare riguardo</li> </ul>



			<p>all'implementazione di strutture adatte a facilitare l'accesso alla struttura e alle vasche).....<b>(max 2 punti);</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività promozionali per la valorizzazione della Piscina e del nuoto mediante azioni sinergiche con la scuola, soggetti associativi, agenzie educative e sociali.. ...<b>(max 2 punti);</b></li> <li>• Proposte di riqualificazione/miglioramenti funzionali della struttura. Tali proposte devono mirare a favorire un miglioramento dell'efficienza complessiva della Piscina, in particolare degli impianti, finalizzata all'incremento del livello prestazionale e manutentivo della stessa nonché all'adozione di tecnologie di particolare affidabilità, efficienza, semplicità gestionale ed energeticamente sostenibili in grado di portare significativi miglioramenti in particolare all'impianto di filtrazione, al sistema di impermeabilizzazione e di circolazione delle acque delle vasche, alla unità di trattamento aria, alla produzione autonoma di acqua calda sanitaria, etc... ..<b>(max 4 punti);</b></li> <li>• Capacità di coinvolgimento della rete dell'associazionismo nelle attività del servizio.....<b>(max 2 punti)</b></li> </ul>
--	--	--	--

#### **Art. 18 – RAPPORTI ECONOMICI-CORRISPETTIVO**

Il Concessionario avrà l'obbligo di versare al Comune il canone annuale offerto in sede di Gara, oltre IVA.

Il primo versamento avverrà contestualmente alla stipula del Contratto.

Il canone annuale di concessione dovrà essere corrisposto dal concessionario in rate mensili anticipate da versarsi entro il giorno 5 del mese.

Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente la Piscina.

Il Concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso.

Il Concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo.

Il Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

Il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione, per l'uso dell'impianto e di tutti i locali annessi un canone annuo pari a quanto offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta fissato in € 64.000,00, oltre IVA, ai sensi della legge se dovuta.

L'importo annuo contrattuale, derivante dall'offerta presentata al rialzo sulla base d'asta, sarà valido per il primo anno. Per gli anni successivi al primo sarà operata una maggiorazione in ragione del 100% dell'indice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati con riferimento al mese immediatamente precedente alla stipula del contratto di concessione.

Saranno a carico del Concessionario:

- a) per intero i consumi relativi a gasolio, acqua, energia elettrica e gas metano;
- b) la rimozione dei rifiuti solidi urbani;
- c) tutti gli oneri relativi all'ordinaria gestione della Piscina, nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel presente Capitolato, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità connessa al mancato rispetto di tali oneri;
- d) le spese relative al personale, alla manutenzione ordinaria, all'acquisto di prodotti chimici e disinfettanti relativi a tutti i servizi di utenza;
- e) apertura e chiusura dei cancelli di accesso alle strutture prima e dopo l'uso degli impianti;
- f) pulizia e riordino degli spogliatoi prima e dopo le attività sportive;
- g) piccola manutenzione dei locali, nonché cura dell'impianto di produzione di acqua calda per docce e la piscina;
- h) cura della piscina, compreso l'allestimento delle attività sportive (divisori di corsie, segnaletica, smontaggio e montaggio di rete, ecc.) e la sua costante manutenzione (pulitura, clorazione, misurazione dei livelli di tollerabilità del cloro, ricambio d'acqua ecc.), secondo le norme sanitarie che regolano la materia ed in adempimento a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dalla A.S.L.;
- i) accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione;
- l) custodia di tutte le chiavi di accesso ai vari locali;
- m) custodia dei beni e delle attrezzature in dotazione affidati al Concessionario;
- n) controllo sull'utilizzo inappropriato delle attrezzature da parte degli utenti;
- o) segnalazione agli uffici competenti di guasti e/o disfunzioni;
- p) presenza continuativa durante l'orario di funzionamento dell'impianto;
- q) ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento dell'impianto.

#### **Art.19 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La gestione della Piscina è affidata per un periodo di **5 (cinque) anni** rinnovabile di ulteriori 2 anni a partire dalla data di consegna della stessa che avverrà con apposito verbale, anche in pendenza di stipula del contratto.

Al Concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, mentre sono consentiti gli appalti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima.

L'eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 38.

La durata del contratto potrà essere prorogata per consentire, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e smi, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

#### **Art.20 – TARIFFE**

Il Concessionario potrà applicare le tariffe massime fissate con la Delibera di Giunta n° 92 del 14 Settembre 2018 riportate come allegato al presente Capitolato.

Il Concessionario potrà personalizzare il tariffario entro i suddetti limiti massimi.

Per l'utilizzo degli spazi per manifestazioni od eventi occasionali, comunque compatibili con l'uso e il fine pubblico per il quale la Piscina è stata concessa, il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, potrà determinare tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione al Comune.

In caso di presenza di pubblico, dovrà essere valutata, da parte del Concessionario, nella sua qualità di esercente il pubblico esercizio, la necessità di convocare la competente Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e ogni spesa conseguente ad adeguare la Piscina sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno della Piscina, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

Le tariffe sono introitate dal Concessionario.

Sarà consentito al Concessionario l'esercizio della pubblicità, sia internamente sia esternamente alla Piscina, a condizione che venga presentato al Comune un piano degli impianti pubblicitari nel quale indicare gli spazi nei quali apporre gli impianti e le tipologie dei medesimi. Gli impianti pubblicitari, che potranno riguardare sia messaggi temporanei, legati ad un singolo evento, sia fissi, potranno essere esplicitati mediante cartelli, stendardi, striscioni e sistemi audiovisivi. Il piano dovrà prevedere anche spazi da riservare alla pubblicità delle associazioni, non direttamente legate al Concessionario, che eserciteranno la propria attività nella Piscina.

L'esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.

#### **Art. 21 – UTILIZZO DELLA PISCINA DA PARTE DEL COMUNE**

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare la Piscina per un numero di giornate non superiore a 12 per ciascun anno, per iniziative comunali.

In tal caso, il Comune potrà disporre di tutta o di parte della struttura e degli spazi annessi, richiedendo al Concessionario, almeno 15 giorni prima della data di utilizzazione, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva programmata.

Nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo della struttura nelle suddette giornate.

#### **Art. 22 – INTERVENTO DEL COMUNE**

E' facoltà del Comune apportare alla Piscina modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessari per motivi di pubblico interesse.

Il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo del Contratto in essere, in cui saranno stabiliti i tempi e le modalità per la realizzazione dell'intervento, nonché l'eventuale risarcimento in favore del Concessionario, per il mancato utilizzo del bene.

E' facoltà del Comune, in quanto proprietaria della struttura, accedere a finanziamenti comunitari eventualmente stanziati, al fine di apportare migliorie alla struttura oggetto di concessione. A tal proposito il concessionario potrà effettuare attività di scouting di fonti di finanziamento che potrà sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 23 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori impiegati ed impegnati nelle attività di gestione della Piscina e dei fruitori dello stesso, con particolare riferimento alle installazioni ed ai materiali utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti la Piscina, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa.

Il Comune sarà del tutto estraneo all'uso ed allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente Capitolato. L'uso e le attività riguarderanno esclusivamente il Concessionario che le esplicherà a suo rischio, spesa, sollevando completamente il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

#### **Art. 24 - PERSONALE**

Il Concessionario dovrà effettuare la Gestione del Servizio con personale qualificato, tenendo in debito conto l'esperienza maturata nello specifico Servizio ed i curriculum professionali.

Il personale addetto all'assistenza in vasca e gli istruttori dovranno tutti essere muniti di brevetti previsti dalla vigente normativa.

Il numero e l'organizzazione del personale dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento delle attività, anche in relazione al numero dei giorni e alle ore di funzionamento dell'impianto e della tipologia di attività. Dovrà inoltre assumere ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalle presente concessione.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale utilizzato. Il personale posto alle dipendenze del Gestore dovrà essere assunto nel rispetto delle vigenti normative sui contratti di lavoro dipendente per categoria di competenza e dovrà, altresì, essere tutelato ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori, corredato dai dati anagrafici, dai titoli di specializzazione e dalle eventuali abilitazioni, brevetti e dal relativo inquadramento contrattuale. Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che, nel corso del rapporto, dovesse intervenire nell'organico indicato nella comunicazione iniziale.

#### **Art.25 - GARANZIE ASSICURATIVE**

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), con un massimale unico non inferiore ad € 4.000.000,00# per sinistro, € 2.000.000,00# per persona ed € 1.000.000,00# per cose, per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) con un massimale di garanzia non inferiore ad € 4.000.000,00# per sinistro ed € 2.000.000,00# per persona e per la responsabilità civile per i danni causati all'immobile che venissero arrecati dal personale e dagli utenti, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e gli operatori e dai quali conseguia decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività.
- per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della Cauzione definitiva.

Unitamente alle Polizze suddette, il Concessionario dovrà versare, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/16 e smi, una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e del conseguente contratto, pari al 10% del valore della Concessione per la durata di 5 anni.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

A norma dell'art.103 c.5 del D. Lgs 50/16, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergeranno danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo.

La cauzione definitiva deve essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio

di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

#### **Art.26 – USO DEI BENI DELLA PISCINA**

Al Concessionario è riconosciuto il diritto d'uso dei beni immobili e mobili, costituenti ed afferenti la Piscina, elencati nel verbale di cui al precedente art.5.

L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di cui ai precedenti artt. 10 e 12, nonché, specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

La Piscina è affidata per le finalità ludico/sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali è stata realizzata.

Il Concessionario dovrà utilizzarla e farla utilizzare in modo corretto nel rispetto del presente articolato e dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della Piscina.

La Piscina potrà essere utilizzata anche per nuoto terapeutico/riabilitativo, acquagym, ginnastica correttiva in acqua, idrokinesiterapia, tonificazione in acqua, acquasoft, psicomotricità in acqua per persone diversamente abili.

#### **Art.27 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E MODIFICA DEL CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

In fase di candidatura e durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare od ampliare la fruibilità e la funzionalità della Piscina oltre alla creazione di spazi di socializzazione per la cittadinanza, ampliamenti o modifiche della struttura od ulteriori servizi o strutture compatibili.

Tali variazioni non potranno apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione.

In ogni caso la loro realizzazione non darà diritto alla proroga della durata della concessione.

La proposta deve essere inserita nell'elaborato tecnico da presentare in fase di gara oppure, se successiva all'aggiudicazione, deve essere inoltrata al Comune e dovrà essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnico/economici e dal piano economico-finanziario, da una breve relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri gli scopi dell'intervento. Valutata la valenza della miglioria proposta, la sostenibilità tecnica ed economica dell'intervento e definite, con atto aggiuntivo, le rispettive obbligazioni, il Comune rilascerà il nulla osta preventivo all'intervento.

Il Concessionario potrà altresì proporre modifiche all'utilizzo della Piscina relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché limitati nel tempo e compatibili con la destinazione del bene concesso.

Le opere o lavori di miglioria, a fine gestione, diverranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcun rimborso spese.

Ferma restando l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla concessione, al sol fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Concessionario potrà proporre variazioni complementari entro il limite massimo del 50% del valore della concessione iniziale,

inteso come valore quello risultante a seguito dell'aggiudicazione.

La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito, se si verificano le ipotesi di cui al comma 7 dell'art.175 del D. Lgs 50/16 e smi.

Sono fatti salvi gli altri casi previsti all'art.175 del D. Lgs 50/16 e smi.

#### **Art. 28 – RISTORAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI**

L'Amministrazione Comunale concede al Concessionario la facoltà di gestire, in proprio o attraverso soggetti terzi, il bar presente all'interno dell'impianto per la ristorazione degli utenti, unitamente alla possibilità di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare, attinenti all'uso della piscina (costumi, cuffie, ciabatte, etc.). Inoltre l'Amministrazione Comunale concede al Concessionario la facoltà di utilizzare gli spazi interni della piscina ad uso pubblicitario.

L'attività di gestione del bar, compresa quella legata alla vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentari di cui sopra, deve essere condotta in maniera decorosa e nel possesso di tutte le certificazioni, autorizzazioni e nulla osta previsti per legge, sollevando l'Amministrazione Pubblica da qualsivoglia responsabilità.

La pubblicità fonica e di ogni altro genere deve avvenire previo pagamento di tutte le tasse e diritti dovuti, ove previsti dalla Legge.

#### **Art. 29 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO**

Il Concessionario riconoscerà che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il Servizio di gestione.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura del Servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all'espletamento del Servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata, il Concessionario assumerà, inoltre, interamente su di sé esentando il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica, nonché quelle organizzative, connesse all'espletamento del Servizio conferito.

Il Concessionario non potrà, quindi, eccepire durante l'espletamento del Servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

Per tutte le ragioni espresse, il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

#### **Art. 30 - FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed al fine di massimizzare la valorizzazione della Piscina Comunale, potrà organizzare tutte le attività promozionali natatorie, amatoriali, ricreative, sportive, terapeutiche, purché non in contrasto con le finalità dell'impianto stesso. Il Concessionario non potrà attivare altri Servizi a pagamento, oltre a quelli previsti.

Una volta concluso il rapporto contrattuale resta fermo che in nessun caso l'esercizio del punto di ristoro possa costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione.

Nel caso di anticipata risoluzione della Concessione o alla sua scadenza naturale, il Concessionario perde il diritto di esercitare tale attività senza vantare diritti di qualsiasi natura.

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, all'interno ed all'esterno dell'impianto, pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità, determinata da leggi e regolamentazioni vigenti.

#### **Art. 31 - TUTELA DELLA SICUREZZA ED ADEMPIMENTI**

Il Concessionario è tenuto a conoscere ed osservare le Norme sulla Sicurezza, salute ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e degli incendi, tutela dell'ambiente, unitamente alle misure e prescrizioni che l'Amministrazione potrà in ogni momento indicare.

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela sia dell'integrità fisica che della personalità morale dei lavoratori e degli utenti, assumendo le iniziative per assicurare che i Servizi concessi si svolgano in permanenti condizioni di igiene e di sicurezza. Come previsto dal D. Lgs. n°81/2008, per ciò che attiene il rapporto con i lavoratori, il Concessionario deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario è responsabile, altresì, del comportamento dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi, quindi, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n° 81/2008, il Concessionario è tenuto a provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori, con riferimento ai rischi connessi al profilo professionale, a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotare i lavoratori impiegati degli strumenti necessari alla prevenzione degli infortuni, in base alle norme che regolano la materia.

Sono a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici inerenti l'esecuzione dei Servizi concessi, nonché le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione delle suddette misure.

Il Concessionario non può fare valere alcuna pretesa nei confronti del Concedente per le inadempienze nell'esecuzione dei Servizi.

In relazione a quanto previsto nel presente Capitolato, il Concessionario deve tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e, comunque, in ogni caso di danno causato dal Concessionario, dai suoi fornitori e/o collaboratori, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o da cattiva esecuzione dei servizi.

Il Concessionario è responsabile, quindi, di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia e, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti e/o previsti dalla normativa vigente ed in particolare in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

#### **Art.32 - OSSERVANZA ADEMPIMENTI NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE**

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative nazionali attualmente vigenti e della legge regionale n. 33/2006 e ss. mm. ii. Pubblicata nel BUR Puglia n. 161 suppl. del 06/12/2006.

#### **Art.33 - PIANO GESTIONALE**

All'interno dell'offerta tecnica dovrà essere allegato anche un dettagliato "Piano gestionale" per l'intero arco temporale. In particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, i rientri tariffari ed ogni altro dato utile alla Commissione per valutare la sostenibilità finanziaria della gestione stessa.

Il piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione, avendo cura di non esplicitare, pena esclusione, l'importo del canone di concessione che è oggetto di offerta economica.

Il piano sarà oggetto di valutazione con attribuzione di un punteggio.

Qualora nel corso della concessione si verificano eventi o fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano gestionale, può essere effettuata la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, ai sensi di quanto stabilito all'art.165 c.6 del D. Lgs. n.50/16 e s.m.i.

#### **Art. 34 STIPULA DEL CONTRATTO**

Nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, salvo valida giustificazione, dovrà essere prodotta pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- cauzione definitiva infruttifera a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (IVA esclusa) per tutta la durata della concessione, secondo le modalità e condizioni indicate all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto;
- tutte le polizze assicurative indicate all'art. 25 del presente Capitolato;

- la ricevuta del Tesoriere della Stazione Appaltante per il deposito delle spese di contratto, di registrazione, dei diritti di segreteria ed accessori;
- ogni altro documento necessario alla stipula della convenzione che verrà indicato dall'Ufficio Contratti della Stazione Appaltante. In caso di consegna della struttura in pendenza di stipula contratto i documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere depositati in originale presso la stazione appaltante prima dell'inizio lavori.

Entro il suddetto termine, salvo valida giustificazione, i concorrenti partecipanti ad un raggruppamento temporaneo dovranno provvedere alla formale costituzione del RTI/RTS.

Resta ferma la necessità di acquisire, nei confronti dell'aggiudicatario definitivo, la documentazione di legge in materia di "antimafia" e DURC, a cura del Comune.

Dopo l'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario sarà invitato a stipulare contratto da redigersi in forma pubblica amministrativa ai sensi degli articoli 93 e ss. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e del D.lgs 50/2016. L'aggiudicatario è tenuta al pagamento di tutte le spese, diritti di segreteria, diritti di scritturazione e tasse inerenti e conseguenti all'appalto dovute secondo le leggi in vigore.

Salvo valida giustificazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente tutti gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, oltre alla decadenza dall'aggiudicazione della ditta inadempiente, sorge a favore del Comune il diritto di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. In tale caso il Comune incamererà la cauzione provvisoria a titolo di penale. Sono in ogni caso a carico dell'inadempiente le maggiori spese sostenute dal Comune.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

### **Art.35 – PAGAMENTO DEL CANONE**

Il canone concessorio sarà pari al risultato derivante dall'offerta esclusivamente in aumento, sul prezzo a base d'asta determinato in € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) annui (€ 5.333,33 mensili), e decorrerà dalla data di stipula del contratto.

Il canone annuale di concessione dovrà essere corrisposto dal concessionario in rate mensili anticipate da versarsi entro il giorno 5 del mese. Il canone sarà aggiornato annualmente in ragione del 100% dell'indice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati con riferimento al mese immediatamente precedente alla stipula del contratto di concessione.

Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente la Piscina.

Il Concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso.

Il Concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo.

Il Concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile, diretto o in solido, per le predette obbligazioni.

### **Art. 36 - CONTROLLI E VERIFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Al Comune è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti il Servizio.

L'Amministrazione Comunale, quindi, allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del Servizio, ha il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente stabilito dal presente Capitolato.

Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e di accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire le indagini e le verifiche che riterrà opportune, compreso quelle sulla soddisfazione degli utenti afferenti il Servizio.



Il Comune potrà, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:

- sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- sull'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi, fermo restando quanto previsto al precedente art. 8;
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione della Piscina e delle singole tipologie di servizi;
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori della Piscina, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario.

Resta salva l'autonomia organizzativa del Concessionario, entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standards del servizio, previsti nel presente Capitolato.

Qualora, dai controlli periodici effettuati non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza dell'operato del Concessionario agli obblighi di cui al presente Capitolato ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all'assunzione dell'onere della manutenzione ordinaria, secondo le prescrizioni indicate al presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sostituirsi al Concessionario, effettuando direttamente gli interventi manutentori necessari, restando salva ed impregiudicata ogni ragione ed eventuale azione del Comune di procedere in danno della stessa e rivalersi sulla polizza fidejussoria, che sarà stipulata dall'Affidatario con le modalità di cui all'art. 25 e/o di revocare l'affidamento di che trattasi.

### **Art. 37 - PENALI**

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato saranno applicate le seguenti penalità:

- per ogni segnalazione di mancata pulizia e manutenzione della Piscina e delle aree di pertinenza: €. 500,00#;
- per ogni segnalazione sulla inefficienza della Piscina e delle aree di pertinenza: €. 500,00#;
- per accertata mancata custodia e sorveglianza della Piscina: €. 500,00#;
- per accertata chiusura ingiustificata della Piscina: €. 500,00#;

In tutti i casi in cui è prevista una penalità, il Comune, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni, avrà diritto ad incamerare le relative somme direttamente dalla cauzione definitiva.

Il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la revoca della concessione.

L'applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.

Le penali, così come innanzi indicate, non potranno complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, riconducibile al valore complessivo della concessione per la durata di 5 anni. Al superamento di tale limite la Stazione Appaltante potrà avviare l'iter per la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

### **Art. 38 - CESSAZIONE, REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le fattispecie sono disciplinate dall'art.176 del D. Lgs.n.50/16 a cui si rimanda per le rispettive obbligazioni.

Il Concessionario dichiara e riconosce che, in ogni caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune della Piscina in buono stato di manutenzione e di efficienza.

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'andamento del servizio, oggetto del presente Capitolato, non è conforme allo stesso, verrà contestato l'inadempimento con lettera raccomandata A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a

ripristinare le condizioni contrattualmente previste.

In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, è fatta salva la facoltà del Comune di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione contrattuale con addebito dei relativi danni, sia diretti che indiretti, al Concessionario.

Il Comune si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio per sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni onere economico sostenuto al Concessionario.

E' facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Concessionario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento del Concessionario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della concessione, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- ultimazione degli interventi previsti, di cui all'art.12, oltre il termine di anni 2 (due).

La risoluzione della concessione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento, se richiesto, potrà essere eseguito in contraddittorio con il Concessionario e le risultanze verranno verbalizzate.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In caso di risoluzione della concessione, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **ART. 39 - SUBAPPALTO, SUB CONCESSIONE E/O GESTIONE E AFFIDAMENTO DI SERVIZI A TERZI**

L'appaltatore potrà subappaltare il servizio nel limite massimo del 30% a condizione che sia stato dichiarato in sede di offerta e che il contratto sia stato depositato 20 giorni prima dell'inizio delle attività.

E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

E' concessa al Gestore la facoltà, previa autorizzazione del Concedente, di affidare a terzi la gestione di eventuali attività commerciali che intendesse attivare all'interno dell'impianto.

### **Art.40 - RISARCIMENTO AL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario non potrà rivalersi sull'Amministrazione Comunale in caso di eventuali perdite economiche derivati dalla gestione, durante tutto il periodo dell'affidamento.

Parimenti, nulla potrà essere richiesto al Comune da parte del Concessionario nella eventualità in cui la Piscina comunale dovesse essere, per qualsiasi causa o motivo dichiarata, durante il periodo di affidamento, anche parzialmente inagibile.

#### **Art. 41 – SPESE IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese necessarie per la stipula e la registrazione del Contratto relativo all'affidamento del Servizio, oggetto del presente Capitolato, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a totale carico del Concessionario e sono pure a sue spese quelle relative al deposito cauzionale dell'atto di affidamento e quelle consequenziali.

#### **Art.42 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio di gestione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune.

Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del presente contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Trani, con esclusione dell'arbitrato.

#### **Art.43 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Si informa che il regolamento Generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla legge indicata, ai sensi degli artt.13-14, si elencano le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammetterla quale concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell'art. 9 del RGPD.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Stazione Appaltante e contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

Periodo di conservazione dei dati

I dati relativi alla procedura saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesta Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 97/2016.
- i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al d.lgs 50/2016 e s.m.i.

#### Diritti dell'interessato

Contattando l'Ufficio preposto via e-mail all'indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it, è possibile richiedere l'accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall'art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

#### Nomina Responsabile

A seguito aggiudicazione definitiva l'Amministrazione contraente potrà nominare l'Operatore economico quale Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

#### Titolare del trattamento :

Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT - Italy

Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225

Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it

#### Delegati per la protezione dei dati :

Il Delegato (Dirigente di Settore) è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 - 22 del Regolamento.

I dati di contatto dei Dirigenti possono essere reperiti alla pagina: <http://www.comune.andria.bt.it/settori-nuovo-assetto>.

#### Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)

NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI

mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711

Email : [rpd@nbconsulting.it](mailto:rpd@nbconsulting.it)

Pec : [direzione@pec.nbconsulting.it](mailto:direzione@pec.nbconsulting.it)

In relazione alle disposizioni del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e succ. modifiche ed integrazioni, i dati personali dei partecipanti saranno conservati nelle banche dati del Comune di Andria quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di

legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii

In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà del concorrente l'esercizio dei diritti previsti degli artt. 7 e 14 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, secondo le modalità riportate dalle relative disposizioni.

#### **Art.44 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA**

Il Concessionario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.

Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione e documento.

Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Comune, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

#### **Art.45 - RINVIO**

Al contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi in materia oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 46 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni Responsabile del procedimento è la Dott.ssa R. Vario, Dirigente del Settore 5 - Sviluppo, interesse culturale, sportivo, promozione turistica, marketing territoriale, Comune di Andria, Piazza Umberto I, 76123 Andria (Bt) - tel 0883/290284-274-278 -indirizzo mail: [protocollo@cert.comune.andria.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it)

#### **Art. 47 DOCUMENTI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA**

I documenti di gara sono disponibili presso l'ufficio del Settore 5 - Sviluppo, interesse culturale, sportivo, promozione turistica, marketing territoriale del Comune di Andria.

Eventuali chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi della gara possono essere richiesti al Responsabile ai recapiti telefonici sopra descritti.

I chiarimenti di natura tecnica dovranno invece essere richiesti, sempre al medesimo ufficio, unicamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Le richieste verranno evase entro 8 giorni lavorativi da quello in cui è pervenuta la richiesta.